



COMUNE DI

GALLICANO NEL LAZIO

**REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA
E
LA NUMERAZIONE CIVICA**

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2012

Indice

Titolo 1 Principi Generali

Titolo 2 Toponomastica

Titolo 3 Norme per l'applicazione della numerazione civica

Titolo 4 Disposizioni finali

Titolo 5 Riferimenti normativi

TITOLO 1° - Principi Generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica, toponomastica e della numerazione civica.

Art. 2 - Fonti Normative

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano l'immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 3 – Definizioni

- **Toponimo** = nome del luogo
- **Toponomastica** = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- **Onomastica** = Studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area
- **Indirizzo** = è individuato da:
 - Specie: Via, Viale, Piazzale, Piazza, Largo, Traversa, Contrada
 - Denominazione: (nome di toponimo, persona, evento)
 - Numero Civico esterno (eventuale lettera)
 - Numero civico interno
 - Scala
 - Piano

TITOLO 2° - Toponomastica

Art. 4 - Competenze

1. Ai sensi dell'art. 48 del d. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, avvalendosi della commissione di toponomastica e onomastica stradale di cui agli art. 5 e 6 del presente Regolamento.
2. L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del DPR 223/89, del R.D.L. n. 1158/23, della Legge 473/25, della Legge n. 1188/27, Legge 1228/54 e delle circolari del Ministero degli Interni n. 7/87 e n. 4/96.
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'Ufficio Toponomastica.

Art. 5 - Commissione di toponomastica e onomastica stradale

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica é affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da quattro membri scelti tra cittadini residenti, preferibilmente esperti in discipline storiche.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della giunta stessa.
4. In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.
5. La Commissione all'atto del suo insediamento decide come procedere e definisce i criteri per svolgere i suoi compiti di cui al successivo art. 3 ;

6. La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti;
7. Nessuna proposta di denominazione o modifica di toponomastica stradale può essere deliberata senza il parere della Commissione. Tale parere dovrà essere allagato alla deliberazione che approva le nuove denominazioni;
8. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, compreso il presidente;
In caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente);
Gli assenti giustificati non contribuiscono a formare il numero legale
Gli assenti non giustificati per tre volte decadono e possono essere sostituiti.
10. Non è prevista alcuna forma di compenso o di rimborso per i componenti della commissione

Art. 6 - Compiti della Commissione

1. La commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generale luoghi e strutture pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
2. Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica di Galliciano nel Lazio e del suo territorio con particolare attenzione alla circostanza che le denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale, tenendo anche conto delle direttive contenute nella Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 25 contenenti le norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale.
3. La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò a pure logiche onorifiche, che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità culturale e civile, antica e moderna, della Città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale;
4. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).
5. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare disagi agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 1158/1923, e dalla Legge 1188/1927, salvo nei casi di parziale modifica a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità dei cittadini; altre deroghe dovranno essere ampiamente motivate:

Art. 7 - Procedimento d'iniziativa

1. Le proposte d'intitolazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purché tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.

Art. 8 - Obblighi dell'Ufficio Toponomastica

1. E' fatto obbligo di istituire presso l'Ufficio Toponomastica comunale un'anagrafe dell'odonomastica stradale che raccolga tutti i nomi delle aree di circolazione stradale presenti sul territorio comunale, corredando i nomi di una specifica scheda che riporti notizie storiche riferite allo specifico toponimo. Nella realizzazione di tale anagrafe il responsabile dell'Ufficio Toponomastica potrà avvalersi del contributo della Commissione o di componenti della stessa.
2. L'Ufficio Toponomastica dovrà provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe dell'odonomastica ed alla sua conservazione.

3. l'Ufficio Toponomastica comunale dovrà conservare documentazione dei toponimi delle aree di circolazione, edifici e altre strutture che, pur sottoposti al vaglio della Commissione. Toponomastica non sono stati immediatamente prescelti, ma per i quali sussistono, a giudizio della Commissione stessa, le motivazioni per essere presi in considerazione per future denominazioni.

Art. 9 - Targhe viarie

1. Il Comune, tramite l'ufficio viabilità o ditte appositamente incaricate, provvede all'apposizione delle targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. le targhe onomastiche, indicante il nome di strade, vie, piazze, viali, scalinate ed altro, oltre che rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada, dovranno riportare:
 - Stemma del Comune di Galliciano nel Lazio posizionato in alto a sinistra;
 - per i nomi di persona, nome e cognome trascritto per intero;
 - qualificazione della persona a cui la strada è intitolata;
 - luogo e anno di nascita e di morte, ovvero se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest'ultimo.

Nel centro storico del Comune le targhe viarie devono essere posizionate a muro o su apposite paline; le targhe dovranno essere in ceramica di dimensioni che variano a secondo della lunghezza del nome che deve contenere, e comunque calcolando la giusta dimensione in base al numero aureo; i caratteri dovranno essere compresi tra cm 4 e cm 6 secondo la lunghezza dell'intitolazione, preferendo la massima dimensione per una facile leggibilità, per la qualificazione, luogo e anno di nascita il formato del carattere sarà proporzionalmente inferiore ;

Le paline dovranno essere in ferro zincate a caldo e verniciate a polvere epossidica colore grigio ferro, il palo dovrà avere un diametro di mm 89 (3 pollici).

Nel rimanente territorio le targhe dovranno essere in alluminio estruso con pellicola rifrangente misura cm 25 x 80 - cm 25 x 100 a seconda della lunghezza dell'intitolazione, con palo zincato antirrotazione diametro mm. 60.

Art. 10 - Obblighi dei proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili sui cui muri sono state apposte targhe viarie relative all'onomastica stradale di averne la massima cura.
Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la targa viaria onomastica è punito con le sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

TITOLO 3° - Norme per l'applicazione della numerazione civica

Art. 11 – Competenze

1. Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e specificatamente dalla Legge 24.12.1954 n. 1228 e D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

Art. 12 - Numerazione civica esterna ed interna

1. La numerazione civica esterna è quella da apporre a tutti gli accessi che da un'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente (attraverso cortili, corti, ecc...) ai fabbricati.
2. La numerazione civica esterna è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT;
3. La numerazione civica interna è quella da apporre a tutti gli accessi che immettono nelle unità ecografiche all'interno dei fabbricati.
4. Le targhette per la numerazione civica interna e la loro posa in opera sono a carico dei Proprietari. Qualora questi non vi provvedano entro quindici giorni dall'apposizione della numerazione civica esterna

e/o dalla comunicazione dell'Ufficio Toponomastica a seguito dei controlli effettuati dallo stesso ai sensi del successivo art. 13, provvede direttamente il Comune addebitando al proprietario il costo relativo, fissato dall'Organo comunale competente.

Art. 13 - Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla fornitura e alla posa in opera delle piastrelle o targhette per la numerazione civica esterna e la spesa è posta a carico dei proprietari (art. 10 DPR 1228/ 1954) addebitando il costo relativo, fissato dall'organo comunale competente.

Art. 14 - Caratteristiche delle piastrelle o targhette

1. La piastrella o targhetta per la numerazione civica esterna deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Stemma del Comune di Galliciano nel Lazio posizionato in alto a sinistra;
 - nel centro storico del Comune dovranno essere in ceramica, dimensioni cm 12 X 18
 - nel rimanente territorio dovranno essere in ABS dimensioni cm 12 X 18.
2. La targhetta per la numerazione civica interna, con numeri arabi, deve avere caratteristiche e dimensioni che ne permettano una facile visibilità, deve essere apposta al di sopra della porta o inserita negli appositi spazi dei campanelli.

Art. 15 - Richiesta e assegnazione della numerazione civica esterna per le nuove costruzioni e per apertura di nuovi accessi.

- L'Ufficio Toponomastica provvede all'assegnazione della numerazione civica esterna per le nuove costruzioni e per l'apertura di nuovi accessi sulle aree di circolazione,
- Il proprietario, costruttore, titolare del permesso di costruire, amministratore pro-tempore chiede all'Ufficio Toponomastica i numeri civici esterni secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30/05/1989 N. 223 all'atto della comunicazione della ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, o comunque prima che il fabbricato stesso venga occupato e registrato al catasto;
- Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di attribuzione di numeri civici, l'opportuna planimetria, con indicazione grafica, degli accessi esterni ed interni da numerare ed elencate le relative unità immobiliari e la loro destinazione d'uso;
- Il proprietario all'apertura di nuovi accessi carrabili o pedonali sulle aree di circolazione dovrà richiedere l'attribuzione del numero civico esterno.
- L'Ufficio Toponomastica provvede alla comunicazione all'interessato della numerazione assegnata unitamente alla eventuale richiesta di pagamento degli oneri previsti.
- L'Ufficio Toponomastica provvede all'apposizione della piastrella di numerazione civica esterna, mediante tecnici o ditte appositamente incaricati, entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 16 - Obblighi dei proprietari degli immobili

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere massima cura della numerazione civica esterna ed interna provvedendo a segnalare al Comune eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa visibilità della stessa.
2. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi e riconsegnare la targhetta recante il numero civico;
3. Dovrà essere comunicata all'Ufficio Toponomastica qualsiasi variazione degli accessi che modifica la naturale progressione della numerazione civica esterna;
4. Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile è collocato, non può essere sostituito o modificato o manomesso per autonoma iniziativa del proprietario.

5. E' vietato apporre autonomamente qualsiasi numero civico esterno innanzi agli accessi;
6. chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la numerazione civica esterna ed interna é punito con le sanzioni previste dall'art. 18
7. I proprietari degli immobili dovranno fornire all'ufficio Toponomastica una scheda contenente i numeri civici interni eventualmente installati e i nominativi dei residenti.

Art. 17 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere aggiornata la numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, il Comune interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la situazione applicando le modalità e le procedure del presente Regolamento.
2. Il Comune deve provvedere a realizzare periodicamente stradari o mappe del territorio aggiornate.
3. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione o di modifica viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, Poste, Vigili del fuoco, Pubblica Sicurezza, Carabinieri Asl , Inps, Enel, Telecom ecc...

TITOLO 4° - Disposizioni Finali

Art. 18 - Vigilanza e sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228); pagamento in forma ridotta € 43,00.
2. Sono considerate violazioni:
 - attribuzione abusiva di numero civico
 - mancata richiesta di attribuzione di numero civico
 - mancata esposizione della targhetta
 - apposizione di targhetta non regolamentare
 - distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhettes relative alla numerazione civica.
3. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio preposto o il soggetto affidatario, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale;
4. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81, nonché da personale dipendente dal soggetto affidatario. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio preposto;
5. Per la riscossione delle somme per l'installazione dei civici esterni ed interni qualora il proprietario non ottemperi, si procederà ad apposita iscrizione a ruolo mediante i propri uffici.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'acquisita esecutività.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative, intendendosi automaticamente acquisite tutte le future modificazioni ad esse apportate.

Art. 21 - Norme di transizione

1. L'adeguamento delle targhe e della numerazione civica esterna da parte del Comune avverrà compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
2. I cittadini avranno mesi sei per adeguare e/o ripristinare la numerazione civica esterna ed interna alla presente normativa.

TITOLO 5° - Riferimenti normativi

- R.D.L. 1158/23 ;
- Legge 473/25 ;
- Legge 1188/27 ;
- Legge 1228/54 ;
- DPR 223/87 ;
- Circolari del Ministero degli Interni n.7/87 c n.4/96